

S T A T U T I

dell'Associazione per l'aiuto medico al Centro America

I. Nome, Sede e Forma giuridica

Art. 1

Con il nome "Associazione per l'aiuto medico al Centro America" è costituita un'associazione conformemente agli art. 60 ss del Codice Civile Svizzero.

La sua sede è a Bellinzona.

II. Scopo e struttura

Art. 2

L'Associazione persegue lo scopo di promuovere e contribuire con ogni mezzo idoneo e senza fini di lucro allo sviluppo sanitario dei paesi e dei movimenti democratici del Centro America.


In particolare gli scopi saranno perseguiti attuando direttamente o favorendo iniziative volte a:

- a) acquistare medicinali e attrezzature mediche adatti al perseguimento degli scopi;
- b) promuovere lo studio e la ricerca nonché l'informazione relativa alla situazione sanitaria dei paesi democratici del Centro America;
- c) formare e mettere a disposizione personale sanitario.

Esplicando la propria attività l'Associazione avrà cura di collaborare e mantenere i necessari contatti con gli altri enti.



22 SET. 2016



./.

III. Membri

Art. 3

Possono divenire membri dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche, che direttamente o indirettamente possono concorrere allo scopo dell'Associazione.

Art. 4

L'acquisizione della qualità di membro deve essere ratificata dall'Assemblea Generale.

L'Assemblea Generale ha altresì la competenza di privare della qualità di membro chiunque tenga un comportamento in contrasto con gli interessi dell'Associazione.

La mancata accettazione di un membro o la sua esclusione non devono necessariamente essere motivate.

Ogni membro può uscire dall'Associazione con un preavviso di almeno 6 mesi per la fine di un anno solare.

IV. Organi

Art. 5


Sono organi dell'Associazione

- a) l'Assemblea Generale
- b) il Comitato Direttore
- c) il Comitato Tecnico
- d) l'Organo di revisione
- a) L'Assemblea Generale

Art. 6

L'Assemblea Generale è il massimo organo dell'Associazione.

Essa può deliberare su qualsiasi questione od oggetto nella misura in cui



la competenza non è delegata dagli statuti medesimi al Comitato Direttore.
Restano riservate alla competenza dell'Assemblea Generale:

1. la modifica degli statuti;
2. la nomina e la revoca del Comitato Direttore;
3. la nomina dell'Organo di revisione e la sua revoca;
4. l'accettazione del rapporto sull'attività dell'Associazione e sui conti;
5. lo scioglimento dell'Associazione;
6. di deliberare e di agire in tutte le questioni che gli statuti le attribuiscono espressamente.

Art. 7

All'Assemblea Generale ad ogni membro compete un voto.

Le decisioni dell'Assemblea Generale esplicano validi effetti solo se contemporaneamente sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti, lo scioglimento dell'Associazione è pronunciata solo se decisa dai 3/4 dei membri presenti.

Ogni persona fisica o giuridica può conferire procura ad un terzo, perché questi abbia a rappresentarla nel suo diritto di voto. Egli non può tuttavia rappresentare più di una persona. Il mandatario deve poter legittimare in ogni momento i poteri ricevuti.

Art. 8

L'Assemblea Generale ordinaria è convocata una volta ogni anno.

Un'Assemblea Generale straordinaria può essere convocata quando l'Assemblea stessa o il Comitato Direttore lo decidano.

Essa può pure essere convocata quando almeno 1/5 dei membri iscritti ne facciano richiesta motivata.

Art. 9

Il comitato Direttore convoca con preavviso di almeno 3 settimane l'Assemblea Generale, ponendo parimenti per iscritto ciascun membro a conoscenza dell'ordine del giorno.



Ogni membro può proporre ulteriori trattande sino a 2 settimane dalla data fissata dal Comitato Direttore per la convocazione dell'Assemblea Generale.

b) Comitato Direttore

Art. 10

Il Comitato Direttore dirige l'Associazione in tutte le questioni per le quali la competenza dell'Assemblea Generale non è riservata ed in tutte quelle che quest'ultima ha delegato al Comitato Direttore.

Esso rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi.

Rientrano nelle competenze del Comitato Direttore:

1. operare e decidere su tutte le questioni che gli statuti gli attribuiscono espressamente;
2. condurre e supervisionare l'attività dell'Associazione, in particolare la scelta dei collaboratori;
3. dare mandato di rappresentare l'Associazione ai membri dello stesso;
4. decidere sulle spese correnti;
5. tenere la contabilità ai sensi degli art. 957 ss Codice delle Obbligazioni.

Art. 11

Il Comitato Direttore si compone di un numero di almeno 3 membri, il cui mandato viene rinnovato ogni anno in occasione dell'Assemblea Generale.

Tutti i membri dell'Associazione possono divenire membri del Comitato Direttore.



Esso si organizza autonomamente, ma comunque è tenuto ad avvalersi di un Presidente, un segretario e un cassiere, la cui nomina è ratificata dall'Assemblea Generale.

Esso può deliberare solo alla presenza della metà dei suoi membri. In caso di parità di voti il Presidente decide.

c) Il Comitato Tecnico

Art. 12

Il Comitato Direttore è coadiuvato nella conduzione e nell'organizzazione



delle attività dell'Associazione del Comitato Tecnico.

Esso è un organo consultivo del Comitato Direttore, composto da persone specializzate; impiegate direttamente nell'aiuto medico al Centro America. I membri del Comitato Tecnico possono far parte del Comitato Direttore.

d) l'Organo di revisione

Art. 13

L'Assemblea Generale nomina l'Organo di revisione. La revisione potrà essere affidata all'Ispettorato delle finanze o ad una società fiduciaria riconosciuta.

L'Organo di revisione rimane in carica un anno ed è rieleggibile.

I conti vengono chiusi ogni anno il 31 dicembre, la prima volta al 31 dicembre 1987.

Esso esamina i conti annuali, sui quali riferisce al Comitato Direttore e all'Assemblea Generale.

Nell'ambito delle sue mansioni esso può proporre le sue osservazioni ed eventuali postulati.

V. Finanze


Art. 14

L'Associazione finanzia la sua attività per il tramite dei contributi annuali dei suoi membri e con i contributi volontari da parte di terzi.


Ogni persona fisica verserà fr. 50.--, ed ogni persona giuridica fr. 200.--, quale quota annua minima d'iscrizione.

Art. 15

La responsabilità personale dei membri è esclusa.



22 SET. 2014



VI. Varie


Art. 16

Se estinti tutti i debiti, rimane ancora un saldo attivo, questo sarà versato alla Centrale Sanitaria Svizzera.

- provato dall'Assemblea costitutiva del 9 aprile 1987

In rappresentanza dell'Associazione per l'aiuto medico al Centro America:

Il Presidente



Il Segretario



Rubrica No. 176 (centosettantasei)
Lugano, 20 (venti) maggio 1987 (millenovecentoottantasette)

Certifico io notaio l'autenticità della presente fotocopia degli statuti dell'Associazione per l'aiuto medico al Centro America, conforme al suo originale col quale l'ho personalmente collazionata e che trovasi in perfetto stato.

In fede:

